



CITTA' DI SETTIMO TORINESE
Provincia di Torino

-----°-----

SETTORE SERVIZI GENERALI
Servizio Patrimonio e Partecipazioni

AVVISO PUBBLICO N. 3
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI GESTORI DELLA
CRISI NELL'AMBITO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE
DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Vista la legge n.3 del 27 gennaio 2012, come modificata dal D.L. n.179, del 18 ottobre 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n.221, del 17 dicembre 2012, recante “*Disposizioni in materia di usura e di estorsione nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento*”;

Visto il decreto del Ministero della Giustizia n.202, del 24 settembre 2014, dal titolo “*Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 gennaio 2012, n.3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n.179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221*”;

Considerato che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 25/5/2023 è stato istituito l’*”Organismo di Composizione delle crisi da sovraindebitamento del Comune di Settimo Torinese.”* e ne è stato approvato il Regolamento;

SI RENDE NOTO CHE

Il Comune di Settimo Torinese intende provvedere alla formazione di un elenco di gestori delle crisi da sovraindebitamento, a norma della Legge 27 gennaio 2012, n.3 e del D.M. 24 settembre 2014 n. 202.

SCADENZA AVVISO: ORE 23,59 del 17/05/2024

REQUISITI PER L'INCLUSIONE NELL'ELENCO DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEL COMUNE DI SETTIMO TORINESE

Evidenziato che, ai sensi del Decreto Ministeriale 24 settembre 2014 n. 202, il Gestore della crisi è *“la persona fisica che, individualmente o collegialmente, svolge la prestazione inerente alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio del debitore”*, potranno essere iscritti nel suddetto elenco tutti coloro che dimostreranno di essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) possesso di **laurea magistrale**, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) **iscrizione ad uno degli ordini professionali di cui all'art. 4, comma 2 del D.M. 202/2014;**
- c) possesso di una **specifico formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a quaranta ore. Gli ordinamenti professionali possono individuare specifici casi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 5, lettere b) e d) del Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202, ovvero fissare i criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento biennale di cui al presente articolo e i corsi di formazione professionale;
- d) acquisizione di uno specifico **aggiornamento biennale**, di durata complessiva non inferiore a **quaranta ore**, nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore, acquisito presso uno degli ordini professionali di cui al comma 2 ovvero presso un'università pubblica o privata;
- e) comprovata esperienza nell'ambito della L. n. 3/2012 o come curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari;
- f) rinuncia all'eventuale iscrizione presso altri Organismi di Composizione della Crisi **di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero);**

O in alternativa

- a) possesso di **laurea magistrale**, o di titolo di studio equipollente, in materie economiche o giuridiche;
- b) possesso di una **specifico formazione** acquisita tramite la partecipazione a corsi di perfezionamento istituiti a norma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, di durata non inferiore a **duecento ore** nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento, anche del consumatore ai sensi dell'articolo 4, comma 5 Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202;
- c) **svolgimento** presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a **mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze** mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di

accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni;

- d) comprovata esperienza nell'ambito della n. L. 3/2012 o come curatore fallimentare, commissario giudiziale, delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari;
- e) rinuncia, a far data dall'effettiva iscrizione presso l'OCC di Settimo Torinese, all'eventuale iscrizione presso altri Organismi di Composizione della Crisi **di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero).**

Gli aspiranti Gestori delle Crisi dovranno, inoltre, possedere i seguenti requisiti di onorabilità:

- a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del Codice civile;
- b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159;
- c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, nel regio decreto 16 marzo 1942, n.267, nonché dall'articolo 16 della legge;
 - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4. alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) non avere riportato una sanzione disciplinare diversa dall'avvertimento.

Il possesso dei requisiti è comprovato ai sensi e con le modalità di cui all'art. 4, comma 9, del Decreto Ministero della Giustizia 24 settembre 2014, n. 202.

Tutti i requisiti richiesti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e dovranno permanere per tutta la durata dell'iscrizione del professionista all'Albo dei Gestori della Crisi da Sovraindebitamento del Comune di Settimo Torinese. Il sopravvenire di una o più cause di esclusione comporterà l'avvio di una specifica procedura di cancellazione del professionista dall'Albo.

È richiesta inoltre la sottoscrizione per accettazione del Protocollo Funzionale dell'OCC, adottato dal Referente in data 11 ottobre 2023.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL'ALBO DEI GESTORI DELLA CRISI E DEGLI AUSILIARI DEI GESTORI DELLA CRISI

La domanda di partecipazione, in lingua italiana e debitamente sottoscritta dal richiedente, dovrà essere inviata **esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo

PEC: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it, **ENTRO e NON OLTRE LE ORE 23,59 DEL 17 maggio 2024.**

Nell'oggetto della domanda di partecipazione dovrà essere precisato in quale elenco si richiede l'inserimento

Alla domanda dovranno obbligatoriamente essere allegati:

- copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità (ai sensi dell'art.38 del D.P.R. n.445/2000);

- dettagliato *curriculum vitae*, sottoscritto dal professionista, che contenga necessariamente almeno i dati anagrafici (compresa residenza e domicilio), i titoli di studio conseguiti, l'esperienza professionale maturata, le competenze informatiche, linguistiche, organizzative e gestionali, le eventuali pubblicazioni;

La sottoscrizione delle dichiarazioni contenute nella domanda e nel *curriculum vitae* vale come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto notorio, rilasciate ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Le sopradescritte modalità di presentazione della domanda di iscrizione sono le uniche consentite a pena di esclusione.

Con la presentazione della domanda di iscrizione, il candidato accetta integralmente le regole della presente procedura di selezione.

CASI DI ESCLUSIONE

Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla presente procedura:

- 1) Invio della domanda di partecipazione oltre il termine stabilito;
- 2) Invio della domanda di partecipazione con modalità diverse dalla posta elettronica certificata;
- 3) Incompleta compilazione della domanda di partecipazione che non consenta l'identificazione del partecipante o la verifica circa il possesso dei requisiti;
- 4) Mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;
- 5) Mancata allegazione della fotocopia del documento d'identità;
- 6) Mancato possesso dei requisiti richiesti;
- 7) Rinuncia del candidato;
- 8) Iscrizione ad altro Organismo di Composizione della Crisi del Sovraindebitamento di qualsiasi natura (elenco A e B del Ministero).

L'elenco dei candidati ammessi sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Settimo Torinese. Informazioni relative alla presente selezione saranno fornite contattando l'indirizzo mail: [**occ@comune.settimo-torinese.to.it**](mailto:occ@comune.settimo-torinese.to.it)

AMMISSIONE ALL'ELENCO

Come previsto dall'Articolo 6 del Regolamento per il funzionamento dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento del Comune di Settimo Torinese, le domande dei candidati ammessi a partecipare alla presente procedura, saranno esaminate dal Referente dell'OCC di Settimo Torinese, che ne delibererà l'ammissione all'elenco dei Gestori della Crisi nel numero di cinque per i gestori della crisi.

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI PER I GESTORI DELLA CRISI

Entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei Gestori della Crisi di cui al punto precedente i professionisti in esso inseriti dovranno:

- **stipulare una polizza assicurativa per la responsabilità professionale** che tenga indenne il professionista dai danni conseguenti all'espletamento delle prestazioni inerenti alla gestione delle procedure da sovraindebitamento ex l. 3/2012. Il non adempimento di tale previsione nei termini previsti è causa di cancellazione dall'Organismo di Composizione della Crisi per il Sovraindebitamento.
- **Perfezionare l'iscrizione quali "Gestori delle crisi"**, attraverso la presentazione dell'apposito modello predisposto dal Ministero della Giustizia, che sarà messo a disposizione dal Comune di Settimo Torinese tramite pubblicazione sul proprio sito internet. Il suddetto modello dovrà essere debitamente redatto in tutte le sue parti, sottoscritto con firma digitale e inviato entro il termine previsto, sempre tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: settimo@cert.comune.settimo-torinese.to.it

Coloro che chiederanno l'iscrizione, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, riceveranno esclusivamente tramite PEC inviata all'indirizzo a suo tempo indicato nella domanda di partecipazione alla presente procedura, la comunicazione di avvenuta iscrizione nell'Elenco dei Gestori delle crisi per l'Organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento istituito presso il Comune di Settimo Torinese, a seguito di specifico provvedimento di iscrizione nel relativo registro a cura del Direttore Generale della Giustizia Civile del Ministero della Giustizia.

INFORMATIVA IN MATERIA DI "PRIVACY"

Ai sensi della normativa vigente e di quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che il Titolare del trattamento dei dati forniti è il Comune di Settimo Torinese, nella persona del Sindaco ed il Responsabile del Trattamento dei dati è il Direttore dei Servizi Generali.

Il trattamento dei dati avverrà da parte di personale autorizzato con procedure, strumenti tecnici e informatici idonei a tutelare la riservatezza e la sicurezza dei dati esclusivamente per garantire la corretta gestione tecnica ed amministrativa della procedura in oggetto.

I dati non saranno diffusi.

I dati personali acquisiti potranno essere comunicati ad altri enti pubblici solo in presenza di espressa previsione di legge o di regolamento o se risulti comunque necessario per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso è il Direttore dei Servizi Generali del Comune, Dott. Stefano MAGGIO.

Settimo Torinese, *data di sottoscrizione*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI

Dott. Stefano Maggio

*Firmato digitalmente ai sensi
D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*